

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Valentino Fedeli, dal Prof. Avv. Raffaele Titomanlio, dall'Avv. Federico Vecchio, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, dal Dott. Mauro Cicchelli, Componenti aggiunti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 5 luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(330) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società UC Sampdoria Spa) E DELLA SOCIETÀ UC SAMPDORIA SPA (nota N°. 8176/1578pf09-10/SP/blp del 21.5.2010).

Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- Il Sig. Riccardo Garrone, Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società UC Sampdoria Spa, per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva: a) giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell'operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, in particolare della classe arbitrale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali; b) giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale, in particolare del socio di riferimento della Società Genoa e di tesserati della Società medesima;
- La Società UC Sampdoria Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante.

All'inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Riccardo Garrone e dalla Società UC Sampdoria Spa istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Riccardo Garrone e dalla Società UC Sampdoria Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Riccardo Garrone, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società UC Sampdoria Spa sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) ”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Riccardo Garrone;
- ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società UC Sampdoria Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO NOVIELLO (Presidente della Società US Bitonto) VINCENZO DE SANTIS (Direttore Sportivo della Società US Bitonto) E DELLA SOCIETÀ US BITONTO (nota N°. 8106/1078pf09-10/AM/ma del 20.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 20 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Francesco Paolo Noviello, Presidente della Società US Bitonto, e il Sig. Vincenzo De Santis, Direttore Sportivo della Società US Bitonto, per violazione dell'art. 5, comma 1, del C.G.S., per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese pubbliche tramite il sito internet “www.bitontotv.it” giudizi tesi a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali, nonché la Società US Bitonto, per la violazione di cui agli artt. 4, commi 1, e 2 e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio Direttore Sportivo.

I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Francesco Paolo Noviello l'inibizione di mesi 6 (sei); per il Sig. Vincenzo De Santis l'inibizione per mesi 6 (sei); per la Società US Bitonto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

È comparso altresì il Signor Vincenzo De Santis, il quale ha presentato richiesta di applicazione di sanzione ex artt. 23 e 24 CGS, che è stata decisa con la seguente ordinanza, con relativo stralcio della posizione del Signor Vincenzo De Santis dal presente procedimento.

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Vincenzo De Santis ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S.

[“pena base per il Sig. Vincenzo De Santis, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) al Sig. Vincenzo De Santis.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento proseguiva per gli altri deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dopo la partita disputata il 14.2.2010 tra la US Bitonto e la Virtus Casarano, il Presidente della US Bitonto, Francesco Paolo Noviello, rilasciava delle dichiarazioni poi pubblicate in data 15.02.2010 sul sito web www.bitontotv.it .

Dal complesso di tali dichiarazioni emergeva che il Noviello esprimeva giudizi tesi a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C.

Il Noviello, infatti, dichiarava *“hanno deciso di far sparire l’US Bitonto”* e aggiungeva, *“si tratta ... di una vera e propria persecuzione mirata a far retrocedere un club scomodo per tutti”*. Inoltre, nel medesimo articolo, altro dirigente del l’US Bitonto dichiarava *“un’altra prova evidente del verdetto emesso in Federazione che vuole condannare l’US Bitonto”*.

Tali affermazioni, tra l’altro mai rettificate dagli autori, travalicano chiaramente i limiti di un legittimo diritto di critica e si concretizzano in una chiara lesione della reputazione degli organismi operanti all’interno della F.I.G.C.

Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il comportamento posto in essere dal Sig. Francesco Paolo Noviello risulta essere in violazione all’art. 5, comma 1, del C.G.S.: di conseguenza, la US Bitonto ne risponde ai sensi degli artt. 4, commi 1, e 2 e 5, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:

- al Sig. Francesco Paolo Noviello, Presidente della Società US Bitonto la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei);
- alla Società US Bitonto il pagamento dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

(323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente della Società Polisportiva Viribus Unitis) E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIRIBUS UNITIS (nota N°. 7861/1388pf09-10/GT/dl del 14.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 14 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Antonio Della Corte, presidente della Polisportiva Viribus Unitis, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S. per non aver portato a conoscenza del proprio tesserato, Sig. Gianluca Pescatore, il deferimento della Procura federale e la convocazione davanti alla Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo; nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui sempre all'art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all'art. 107, comma 6, delle N.O.I.F., e la Società Polisportiva Viribus Unitis a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Antonio della Corte, Presidente della Società Polisportiva Viribus Unitis, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei); per la Società Polisportiva Viribus Unitis la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

È comparso altresì il Signor Antonio Della Corte, il quale ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Con atto dell'11.12.2009, N°. 3294/1223/1223pf 08/09 AA/ac la Procura federale deferiva alla C.D.T. del C.R. Abruzzo il Sig. Gianluca Pescatore, per doppio tesseramento. Nello stesso periodo, infatti, il calciatore risultava tesserato con la Pol. Viribus Unitis e con l'ASD Montesilvano Calcio.

La C.D.T. del C.R. Abruzzo notificava a sua volta un provvedimento di fissazione di una riunione per la discussione del deferimento.

Con decisione pubblicata su C.U. N°. 43 dell'11.2.2010 del C.R. Umbria, veniva comminata al Sig. Gianluca Pescatore la sanzione della squalifica per due anni. A seguito di tale provvedimento il sopra citato tesserato appellava tempestivamente la decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale con atto del 10.3.2010, adducendo come argomento di difesa il difetto di notifica di entrambi gli atti, nonché il fatto di aver ricevuto

comunicazione di svincolo dalla Pol. Viribus Unitis solo verbalmente e non tramite raccomandata A/R, come sancito dall'art 107, comma 6, delle N.O.I.F.

A causa del mancato ricevimento di tale atto tramite raccomandata non avveniva il perfezionamento dello svincolo causa la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del tesserato.

Alla luce di tali eventi, in data 10.2.2010, il Sig. Pescatore produceva una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Della Corte, ai tempi dei fatti vice Presidente della Pol. Viribus Unitis con delega di firma. In tale lettera il Sig. Della Corte confessava di essere il responsabile di tale omissione, affermando di non aver comunicato alcuno degli atti, di cui sopra, tutti indirizzati al suddetto calciatore, in quanto non lo riteneva più tesserato per la Pol. Viribus Unitis. In realtà, all'epoca della notifica degli atti, il Sig. Gianluca Pescatore risultava ancora tesserato per la suddetta Polisportiva in quanto non si era perfezionata la procedura di svincolo, a seguito di un comportamento omissivo posto in essere dalla Pol. Viribus Unitis, che non aveva inviato la raccomandata a/r al calciatore, ai sensi dell'art. 107 N.O.I.F., comma 6, non facendo in tal modo perfezionare la procedura di svincolo.

Alla luce di tali eventi la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata col C.U. N. 75/CDN accoglieva parzialmente l'impugnazione del Sig. Pescatore e, in quella sede, rimetteva alla Procura federale l'accertamento di un'eventuale responsabilità della Pol. Viribus Unitis.

Nel merito si osserva che, dai fatti posti a fondamento della richiesta del deferimento da parte della Procura federale, e dalla ricostruzione dei fatti, si evince una responsabilità del Sig. Della Corte, che ha confessato di essere il responsabile delle omissioni sopra citate per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, CGS, nonché della violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui sempre all'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all'art. 107, comma 6, delle NOIF, e conseguentemente della Pol. Viribus Unitis a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascrivibili al Sig. Della Corte, all'epoca Vice-Presidente con potere di firma, della suddetta Polisportiva .

Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:

- per Sig. Antonio Della Corte, l'inibizione per mesi 6 (sei);
- per la Polisportiva Viribus Unitis l'ammenda di 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

(366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÀ AC MANTOVA Srl (nota N°. 8921/1521pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di un mese e mezzo per il Sig. Fabrizio Lori e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per l'AC Mantova Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Fabrizio Lori, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della AC Mantova Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Lori, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di un mese e mezzo al Sig. Fabrizio Lori e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) all'AC Mantova Srl.

(367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LORI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AC Mantova Srl) E DELLA SOCIETÀ AC MANTOVA Srl (nota N°. 8932/1526pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di un mese e mezzo per il Sig. Fabrizio Lori e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per l'AC Mantova Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Fabrizio Lori, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della A.C. Mantova Srl (di seguito, anche detta la "Società") e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- il Sig. Lori, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Le circostanze addebitate al Sig. Lori risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009.

In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina la sanzione dell'inibizione di un mese e mezzo al Sig. Fabrizio Lori e quella dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) all'AC Mantova Srl.

(368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8923/1522pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Dott. Giuseppe Iodice; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi uno e mezzo in danno dei Sig.ri D'Odorico e Iodice e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D'Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Procuratore e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl, e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri D'Odorico e Iodice della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Dott. Iodice si è costituito nel procedimento depositando esclusivamente copia del Comunicato Ufficiale N°. 255/CGF dell'anno sportivo in corso, con cui si dà atto dell'intervenuto accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Federale (in data 7 maggio 2010), di un proprio ricorso avverso un provvedimento di accoglimento di analogo deferimento proposto dalla Procura federale nei suoi confronti.

I motivi della decisione

Allo stato, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene opportuno, prima di ogni altra valutazione, avere conoscenza della motivazione del provvedimento prodotto dal

Dott. Iodice (cioè della decisione della Corte di Giustizia del 7 maggio 2010), che, ad oggi, non risulta ancora depositata.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale rinvia la trattazione del deferimento a data da destinarsi.

(369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D'ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8934/1527pf09-10/SP/blp del 16.6.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Dott. Giuseppe Iodice; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi uno e mezzo in danno dei Sig.ri D'Odorico e Iodice e dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per la Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D'Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl e quest'ultima Società (di seguito anche detta la "Società"), per rispondere, rispettivamente:

- i Sig.ri D'Odorico e Iodice della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Il Dott. Iodice si è costituito nel procedimento depositando esclusivamente copia del Comunicato Ufficiale N°. 255/CGF dell'anno sportivo in corso, con cui si dà atto dell'intervenuto accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Federale (in data 7 maggio 2010), di un proprio ricorso avverso un provvedimento di accoglimento di analogo deferimento proposto dalla Procura federale nei suoi confronti.

I motivi della decisione

Allo stato, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene opportuno, prima di ogni altra valutazione, avere conoscenza della motivazione del provvedimento prodotto dal Dott. Iodice (cioè della decisione della Corte di Giustizia del 7 maggio 2010), che, ad oggi, non risulta ancora depositata.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale rinvia la trattazione del deferimento a data da destinarsi.

(223) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE SELLAN (Dirigente della Società ASD C. Fiume Veneto Bannia) ELIAS MANZON (Calciatore tesserato per la Società ASD C. Fiume Veneto Bannia) MARCO SELLAN (Calciatore tesserato per la Società Udinese Calcio Spa) ELIA FRANCKETTI E FABIO SIST (Calciatori svincolati) ALESSIO SALVADORI (Calciatore tesserato per la Società GSD Savorgnanese) E DELLA SOCIETÀ ASD C. FIUME VENETO BANNIA (nota N°. 5106/383pf09-10/GR/mg del 22.2.2010).

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Torre, con lettera datata 30 luglio 2009, denunciava al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che il proprio calciatore Manzon Elias, categoria Giovanissimi, aveva partecipato con la Società Sportiva ASD Fiume Veneto Bannia a un torneo di calcio disputato in Austria senza richiederle il nullaosta.

Tale lettera dalla Presidenza del Comitato veniva trasmessa alla Procura federale, la quale, esperite le indagini consequenziali, accertava che, in effetti, il calciatore Manzon, tesserato per la Società Torre, aveva preso parte a tale torneo unitamente ad altri calciatori appartenenti ad altre Società, tutti privi di nulla osta; che il calciatore Manzon, nella stagione immediatamente successiva a quella del torneo, disputatosi nel giugno 2009, aveva lasciato la Società Torre e si era tesserato per la Società Fiume Veneto Bannia; che il referente della manifestazione in oggetto era stato il Sig. Davide Sellan, tesserato in qualità di dirigente per la Società Fiume Veneto Bannia.

Accertava altresì che i calciatori investiti del caso erano stati, oltre al Manzon, Marco Sellan, figlio del Davide Sellan, tesserato per l'Udinese Calcio Spa; Elias Fancetti e Fabio Sist, tesserati per la Pordenone Calcio; Alessio Salvatori, tesserato per la Società Savorgnanese.

Nel corso delle indagini risultava inoltre accertato che al torneo non avevano partecipato Società di calcio, bensì rappresentative comunali e che ciò era comprovato da una attestazione del Comune di Fiume Veneto, con la quale si dava atto che David Sellan aveva preso parte al torneo, nonché ad altre manifestazioni di diverse discipline sportive, aventi tutte carattere ricreativo ed aggregativo, in qualità di responsabile della rappresentativa del Comune medesimo e dei Comuni limitrofi.

La Procura federale, a conclusione delle indagini, motivando che, pur nel contesto acclarato di un torneo estivo a cui avevano partecipato non Società di calcio ma rappresentanze comunali, erano ravvisabili comportamenti ascrivibili a persone tesserate tali da delineare responsabilità di carattere disciplinare, deferiva a questa Commissione il dirigente Sellan e i calciatori Manzon, Sellan, Fancetti, Sist e Salvatori, contestando loro la violazione dell'art. 1, commi 1 e 5, C.G.S., nonché la Società ASD Fiume Veneto Bannia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S.

Nessuno dei deferiti ha controdedotto, né è comparso alla riunione odierna innanzi questa Commissione, nel corso della quale la Procura Federale, esposti i motivi del deferimento, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al dirigente Sellan Davide l'inibizione di mesi 2 (due); al calciatore Manzon Elias la squalifica per mesi 2 (due); ai calciatori Sellan Mauro, Fancetti Elias, Sist Fabio, Salvatori Alessio la squalifica per mesi 1 (uno); alla Società ASD Fiume Veneto Bannia l'ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Il deferimento è fondato nei limiti che seguono.

È pacifica la partecipazione dei calciatori deferiti al torneo in oggetto, ad esclusione del calciatore Fabio Sist che aveva partecipato non alla edizione del torneo dedotta nel presente deferimento, bensì a quella dell'anno precedente.

Pertanto, poiché il deferimento è limitato al torneo svoltosi nel giugno 2009 al quale il calciatore Sist non ha partecipato, andrà respinta la richiesta sanzionatoria proposta a suo carico.

Altrettanto pacifica è la circostanza che la partecipazione dei calciatori è avvenuta senza il consenso delle loro Società di appartenenza e che ciò ha integrato la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per il venir meno del principio di lealtà, correttezza e lealtà, a cui ogni tesserato deve uniformarsi.

Né può costituire motivo di esclusione della violazione il fatto che si sia trattato di un torneo riservato a rappresentative comunali e non a Società di calcio, essendo in ogni caso persistente l'obbligo per ogni tesserato di rispettare le norme di comportamento poste dall'Ordinamento con riferimento all'attività sportiva.

Non può inoltre non considerarsi che la partecipazione al torneo ha avuto ricadute sul tesseramento, ove si consideri che il calciatore Manzon Elias, proprio in seguito al torneo, si era indotto a tesserarsi per la Società Fiume Veneto Bannia come allievo regionale.

In questo contesto, appare evidente la responsabilità di David Sellan, tesserato in qualità di dirigente della Società di cui sopra, che, presente alla manifestazione quale responsabile della rappresentativa del Comune di Fiume Veneto, aveva omesso di subordinare la partecipazione al torneo dei calciatori al consenso delle Società di appartenenza.

La responsabilità della Società Fiume Veneto Bannia, di natura oggettiva, segue quella del proprio dirigente.

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:

- al dirigente Sellan Davide l'inibizione di mesi 2 (due);
- al calciatore Manzon Elias la squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara;
- ai calciatori Sellan Mauro, Fancetti Elias e Salvatori Alessio la squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara;
- alla Società ASD Fiume Veneto Bannia l'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Respinge il deferimento a carico del calciatore Fabio Sist.

(224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO GIUSEPPE VINDIGNI (Presidente della Società ASD Pro Scicli), ALFIO GENNARO, GIUSEPPE MORMINA, MASSIMILIANO VENTURA (Dirigenti della Società ASD Pro Scicli), ALESSANDRO MARRAS (Calciatore attualmente svincolato), ALESSANDRO FARRIS (Calciatore già tesserato per la Società FC Brera, attualmente tesserato per la Società Pol. Quartiere Marina), RAFAEL CONTRERAS BUGLIA e GUILHERME QUESADA (Calciatori non tesserati FIGC) E DELLE SOCIETÀ ASD PRO SCICLI E FC BRERA (Nota N°. 5241/995pf08-09/AM/ma del 1.03.2010).

La Procura federale, attivata da due esposti delle Società ASD Pescara Calcio a 5 e ASD Napoli Futsal Barrese, nonché da una denuncia del calciatore Gustavo Guimares Neri, tesserato per la Società ASD CR Pro Scicli, accertava che la Società Pro Scicli aveva utilizzato nella gara Cagliari-Pro Scicli, disputata il 28 marzo 2009 per il campionato di

serie A - Divisione Calcio a 5, i calciatori Alessandro Marras e Alessandro Farris, Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada, che non erano tesserati per tale Società e che non avevano pertanto titolo per la partecipazione alla gara.

Veniva altresì accertato che il calciatore Alessandro Farris era tesserato per la Brera Calcio a 5, che il calciatore Alessandro Marras era tesserato per la Divisione Calcio a 5 ma si trovava in regime di svincolo e che i calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada, ancorché privi del tesseramento, avevano partecipato con la Società Scicli ad altre gare in numero di 13 per il Buglia e in numero di 15 per il Quesada.

Emergeva dalle indagini che la Società Pro Scicli, mossa dall'intento di limitare i costi di trasferta, aveva rinunciato ad avvalersi dei propri tesserati, fatta eccezione per il Neri e per altri due compagni e aveva nel contempo deciso, per completare la rosa e per poter disputare la gara, di procacciare calciatori che erano sul posto e che sarebbero stati per questo reclutati.

E tanto era avvenuto con i calciatori Farris e Marras.

Tale intenzione, perfettamente concretizzatasi, era stata preventivamente comunicata al calciatore Neri dal dirigente accompagnatore della squadra Alfio Gennaro, che aveva così corretto una precedente comunicazione del Presidente della Società Giorgio Giuseppe Vindigni che la squadra avrebbe rinunciato alla gara, mancando di presentarsi.

Nel corso delle audizioni, nel mentre i fatti risultavano sostanzialmente confermati dalle persone escusse, il Sig. Alfio Gennaro si rifiutava di rispondere alle domande dell'Organo inquirente, nei cui confronti inveiva, interrompendo l'audizione.

Il Presidente della Società Cagliari, antagonista della Società Pro Scicli nella gara di che trattasi, anch'egli escusso dall'Organo inquirente, riferiva che prima della gara era stato contattato dai dirigenti della Società Pro Scicli affinché procurasse loro cinque atleti da impiegare nella gara, ma che aveva opposto un netto rifiuto, informandone telefonicamente la Divisione Calcio a 5.

In tale contesto, la Procura federale deferiva a questa Commissione il Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni, Presidente della Società ASD Pro Scicli; i dirigenti della stessa Società Alfio Gennaro, Giuseppe Mormina e Massimiliano Ventura; i calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada; i calciatori Alessandro Farris e Alessandro Marras; la Società ASD CR Pro Scicli; la Società FC Brera di appartenenza del calciatore Farris, contestando: al Presidente e ai dirigenti della Società Pro Scicli la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 6, C.G.S.; ai calciatori Buglia e Quesada la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 6, C.G.S., per aver partecipato il primo a 13 gare ed il secondo a 15 gare della Società Pro Scicli senza esservi tesserati; al calciatore Farris, già tesserato all'epoca dei fatti per la Società Brera, la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 6, C.G.S. per aver preso parte alla gara Cagliari-Pro Scicli senza essere tesserato per quest'ultima Società; al calciatore Marras per lo stesso precedente motivo la violazione dell'art. 1, comma 5, C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 10, comma 6, C.G.S.; alla Società ASD CR Pro Scicli la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati; la Società Brera la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio calciatore Alessandro Farris.

I dirigenti Mormina, Ventura e Gennaro erano deferiti per aver sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti alle gare della Società Scicli e per aver attestato che tutti erano regolarmente tesserati per la Società quando invece i deferiti non lo erano, con l'aggravante per il Gennaro di essersi attivato per la irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei calciatori Farris e Marras e per aver assunto il comportamento sopra descritto dinnanzi l'Organo inquirente.

Il calciatore Alessandro Farris e la Società Brera hanno fatto pervenire a questa Commissione due distinte e separate memoria difensive, attraverso le quali il Farris ha ammesso di aver partecipato alla gara e di averlo fatto per l'incapacità di resistere alla voglia di giocare per di più in Serie A, senza rendersi conto della violazione che andava commettendo; la Società Brera ha dedotto che all'epoca dei fatti non aveva da tempo più notizie del calciatore Farris, il quale da Milano era tornato in Sardegna e che alcuna responsabilità poteva pertanto esserle addebitata.

È pervenuta a questa Commissione una comunicazione a firma dei Signori Antonio Calò e Gian Paolo Calò, con la quale viene dedotta la mancanza di qualsiasi rapporto domiciliario con i calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada, i quali, in sede di audizione innanzi la Procura federale, avevano eletto domicilio presso lo studio dei predetti.

Trattasi di comunicazione del tutto ininfluenza, che non inficia la ritualità del deferimento e delle successive notificazioni avvenute nel luogo indicato dai deferiti e mai revocato dagli stessi.

Alla riunione odierna la Procura federale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento con le seguenti sanzioni: a carico di Giorgio Giuseppe Vindigni, Giuseppe Mormina, Massimiliano Ventura, Gennaro Alfio l'inibizione per anni 2 (due) ciascuno; a carico dei calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada la squalifica per anni 2 (due) ciascuno; a carico dei calciatori Alessandro Farris ed Alessandro Marras la squalifica per mesi 6 (sei) ciascuno; a carico della Società ASD CR Pro Scicli la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica e l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); a carico della Società FC Brera l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Il deferimento è fondato.

Tutti i fatti accertati dall'Organo inquirente risultano ampiamente provati; le memorie difensive che sono state depositate non inducono ad indebolire il quadro accusatorio, che anzi ne esce rafforzato. La responsabilità oggettiva contestata alla Società Brera è disciplinata dall'Ordinamento sportivo, ricorre in ogni ipotesi di violazione che sia imputabile a un tesserato della Società deferita, prescinde dalla conoscenza dell'occorso e dalla consapevolezza della violazione da parte della stessa Società deferita.

Risulta altresì dagli atti che, delle distinte dei calciatori partecipanti alle gare, quattro sono state sottoscritte dal Mormina, due sono state sottoscritte dal Ventura, le altre sono state sottoscritte dal Gennaro, nei cui confronti sussiste l'aggravante del comportamento tenuto dinnanzi all'Organo inquirente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: a carico di Giorgio Giuseppe Vindigni l'inibizione di anni 2 (due); a carico di Giuseppe Mormina e Massimiliano Ventura l'inibizione di anni 1 (uno); a carico di Alfio Gennaro l'inibizione di anni 2 (due); a carico del calciatore Rafael Contreras Buglia la

squalifica sino al 30.6.2011; a carico del calciatore Guilherme Quesada la squalifica sino al 30.6.2011; a carico dei calciatori Alessandro Farris ed Alessandro Marras la squalifica per 3 gare effettive; a carico della Società ASD CR Pro Scicli la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011; a carico della Società FC Brera l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 5 luglio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete